

## Allegato A

“D.Lgs. 152/2006 art. 27-bis, L.R. 10/10 art. 73-bis - Procedimento finalizzato al rilascio del provvedimento autorizzatorio unico regionale relativo al "Progetto dello stabilimento KME Italy spa di Fornaci di Barga con realizzazione di una "piattaforma energetica" nello stabilimento ubicato in località Fornaci di Barga nel Comune di Barga (LU) proposto dalla Società KME S.p.A. **Direttive per lo svolgimento dell'Inchiesta pubblica ex art. 53 della L.R.10/2010.**”

### 1. Premessa

1. L'art.24-bis del D.Lgs.152/2006, l'art. 27-bis medesimo decreto e l'art. 53 della l.r.10/2010 prevedono la facoltà, da parte dell'Autorità competente per la VIA, di procedere alla consultazione del pubblico mediante la disposizione di una Inchiesta pubblica, finalizzata a favorire la effettiva partecipazione del pubblico nell'ambito del procedimento di VIA, per l'esame dello studio di impatto ambientale (SIA), dei pareri forniti dalle pubbliche amministrazioni e delle osservazioni dei cittadini.

2. L'art. 53 comma 2 della L.R. 10/2010 stabilisce che l'inchiesta pubblica è condotta da un comitato composto dal Presidente e da almeno due Commissari. Il Presidente è indicato dall'Autorità competente, tra soggetti in possesso di adeguate competenze in materia ambientale. I Commissari, in possesso anch'essi di adeguate competenze in materia ambientale, sono indicati dal Presidente, sentite le parti partecipanti all'audizione preliminare dell'inchiesta pubblica, garantendo il bilanciamento di eventuali posizioni contrapposte.

3. Ai sensi del comma 2- ter dell'art 53 l'inchiesta pubblica si svolge con oneri a carico del proponente.

4. Lo stesso comma 2 della norma regionale in argomento statuisce che il compenso massimo onnicomprensivo è stabilito in euro ventimila per il presidente ed in euro diecimila per ciascun commissario.

5. Al comma 2-bis dell'art. 53 è previsto il procedimento per la formazione di un elenco dei soggetti che possono essere indicati al ruolo di presidente.

6. L'art. 53 comma 3 della L.R. 10/2010, individua uno schema generale in merito allo svolgimento dell'inchiesta pubblica stabilendo che:

L'inchiesta pubblica si compone di almeno tre audizioni aperte al pubblico, ognuna delle quali si può articolare in una o più sessioni:

a) audizione preliminare, in cui il presidente procede alla indicazione dei commissari e presenta ai partecipanti la proposta di programma dei lavori;

b) audizione generale, in cui sono discussi tutti gli aspetti, programmatici, progettuali ed ambientali del progetto oggetto di valutazione, nonché le osservazioni, i pareri e i contributi pervenuti all'autorità competente nell'ambito del procedimento;

c) audizione finale, in cui il presidente illustra la relazione finale sui lavori svolti recante anche il giudizio sui risultati emersi, in collaborazione con i commissari.

7. Il comma 4 della norma regionale indica i soggetti ammessi a partecipare all'inchiesta pubblica.

8. Il successivo comma 5 prevede la pubblicazione di specifico avviso sul sito istituzionale dell'autorità competente con riferimento alla indizione ed alle modalità di svolgimento dell'inchiesta pubblica.

9. L'inchiesta si conclude con la redazione, da parte del Presidente in collaborazione con i Commissari, della relazione finale sui lavori svolti, recante anche il giudizio sui risultati emersi.

*Allegato A) alla deliberazione avente ad oggetto “D.Lgs. 152/2006 art. 27-bis, L.R. 10/10 art. 73-bis - Procedimento finalizzato al rilascio del provvedimento autorizzatorio unico regionale relativo al "Progetto dello stabilimento KME Italy spa di Fornaci di Barga con realizzazione di una "piattaforma energetica" nello stabilimento ubicato in località Fornaci di Barga nel Comune di Barga (LU) proposto dalla Società KME S.p.A. DISPOSIZIONE INDIZIONE INCHIESTA PUBBLICA ai sensi dell'art. 53 della L.R. 10/10.”*

La relazione è trasmessa all'Autorità competente e pubblicata sul sito istituzionale della medesima, fatte salve le esigenze di riservatezza (comma 6 art. 53).

10. L'ultimo comma della norma dispone che, con l'atto di indizione dell'inchiesta pubblica, l'Autorità competente disciplina altresì le modalità di svolgimento della stessa (comma 7).

11. Nell'ambito dell'inchiesta pubblica vengono esaminati il progetto e lo studio di impatto ambientale, nonché la eventuale documentazione integrativa presentata dal Proponente all'Autorità competente per la VIA durante il procedimento in oggetto. Inoltre vengono esaminati i pareri e le osservazioni pervenute all'Autorità competente per la VIA, ivi inclusi, eventualmente, quelli inerenti la documentazione integrativa.

## **2. Comitato dell'inchiesta pubblica**

1. Il Presidente, in collaborazione con i Commissari, prepara e conduce le audizioni e predispone la relazione di cui comma 6 dell'art.53 della L.R.10/2010.

2. In particolare, compete al Presidente dell'inchiesta pubblica:

- a) stabilire sentito il Proponente, la sede/i in cui si svolgeranno le audizioni dell'inchiesta pubblica;
- b) indire l'inchiesta pubblica e convocare le Udienze;
- c) predisporre un avviso al pubblico contenente la convocazione dell'audizione preliminare nell'ambito dell'inchiesta pubblica così come indetta da relativa delibera di Giunta regionale;
- d) provvedere alla designazione dei Commissari ai sensi del comma 2 dell'art. 53 della L.R. 10/10, sulla base degli interessi coinvolti, sentite le parti partecipanti all'audizione preliminare e tenuto conto della complessità del progetto e dei relativi impatti;
- e) fornire tutte le informazioni e documentazioni necessarie all'Autorità competente per la VIA al fine degli adempimenti in materia di pubblicazione sul sito web della medesima Autorità, come disciplinati nel presente allegato.

3. In particolare, compete al Presidente dell'inchiesta pubblica, in collaborazione con i Commissari:

- a) predisporre, sentiti i partecipanti all'audizione preliminare, il programma dei lavori dell'inchiesta completo del calendario delle audizioni, delle indicazioni relative alle modalità di accesso alle audizioni da parte del pubblico e delle modalità di conduzione dell'inchiesta, nel rispetto delle direttive di cui al presente atto;
- b) integrare, ove necessario, sulla base delle audizioni già svolte, il programma dei lavori dell'inchiesta;
- c) redigere la relazione finale sui lavori svolti, recante anche il giudizio sui risultati emersi.

## **3. Audizioni pubbliche: tipologia e modalità di svolgimento**

1. Dell'avvenuta indizione dell'inchiesta pubblica, del programma dei lavori e dell'eventuale modifica del programma dei lavori, deve essere dato specifico avviso sul sito web dell'Autorità competente per la VIA.

2. Ogni audizione deve concludersi con un verbale recante la sintesi dei lavori svolti.

3. I verbali sono redatti dal Presidente dell'inchiesta pubblica, in collaborazione con i Commissari, conservati a cura del Presidente e pubblicati sul sito web dell'Autorità competente per la VIA, fatte salve le esigenze di riservatezza previste dalla normativa vigente.

4. L'inchiesta pubblica si compone di almeno 3 (tre) audizioni aperte al pubblico:

- audizione preliminare;
- audizione generale;
- audizione finale.

In occasione di ogni audizione si provvede alla registrazione dei partecipanti.

5. L'audizione preliminare è quella in cui il Presidente dell'inchiesta pubblica:

- a) individua le parti partecipanti all'inchiesta e ne raccoglie le indicazioni, ai fini della designazione dei Commissari, che devono essere espressione delle posizioni eventualmente contrapposte (contrarie e favorevoli all'installazione in oggetto) registrate nel corso dell'audizione stessa;
- b) presenta ai partecipanti la proposta di programma dei lavori, con i contenuti di cui al precedente punto 2, articolo 3 lettera a). I partecipanti possono esprimere le proprie osservazioni in merito, che sono tenute in considerazione ai fini della redazione definitiva del programma dei lavori.

6. L'audizione generale è quella in cui sono discussi tutti gli aspetti, programmatici, progettuali ed ambientali dell'installazione di cui al procedimento in oggetto, nonché le osservazioni e i pareri pervenuti all'Autorità competente per la VIA, nell'ambito del procedimento in oggetto.

7. L'audizione finale è quella in cui il Presidente illustra, in collaborazione con i Commissari, la relazione finale sui lavori svolti, recante anche il giudizio sui risultati emersi.

#### **4. Partecipazione alle Audizioni da parte del pubblico**

1. Sono ammessi a partecipare alle audizioni i soggetti che abbiano presentato osservazioni e quelli che ne abbiano fatto richiesta almeno 48 ore prima di ciascuna audizione, con le modalità previste nel programma dei lavori.

2. Salvo i soggetti di cui al precedente comma 1, nessuno è ammesso a partecipare all'audizione interessata, salvo diversa decisione del Presidente, motivata dall'esigenza di garantire il regolare svolgimento dell'audizione, anche compatibilmente con le condizioni di sicurezza degli ambienti in cui essa si svolge.

3. I partecipanti possono intervenire verbalmente durante l'audizione e/o presentare, nel corso della medesima, memorie scritte. Il Presidente stabilisce la durata di ogni intervento verbale, al fine di consentire a tutti i partecipanti interessati la possibilità di intervenire.

4. All'inizio dell'audizione generale, il Proponente illustra il progetto e lo studio di impatto ambientale. Successivamente il Presidente dell'inchiesta pubblica, in collaborazione con i Commissari, illustra sinteticamente i pareri e le osservazioni pervenuti nell'ambito del procedimento di VIA in oggetto. Quindi i partecipanti interessati espongono le proprie posizioni, in relazione alle quali il Proponente può esprimere le proprie controdeduzioni.

5. Durante l'audizione finale, dopo l'illustrazione dal parte del Presidente della relazione di cui al successivo articolo 5, i partecipanti possono esprimere la propria posizione.

#### **5. Relazione finale sui lavori svolti recante anche il giudizio sui risultati emersi**

1. La relazione finale contiene, in particolare:

- una breve descrizione del progetto;
- l'illustrazione degli aspetti programmatici, progettuali ed ambientali messi in evidenza dai partecipanti durante le audizioni;
- la posizione della Società proponente in merito agli aspetti messi in evidenza durante le audizioni;
- copia dei verbali delle audizioni svolte;
- la lista dei partecipanti all'inchiesta;
- il giudizio del Presidente, elaborato in collaborazione con i Commissari, sui risultati emersi nell'inchiesta pubblica.

2. La relazione deve essere trasmessa all'Autorità competente per la VIA in tempo utile per poter essere valutata nell'ambito del procedimento in corso sull'opera in oggetto e prima della conclusione dei lavori della Conferenza di servizi ex art. 27-bis.

3. La relazione finale deve essere pubblicata sul sito web dell'Autorità competente per la VIA, fatte salve le esigenze riservatezza previste dalla normativa vigente.

4. I partecipanti sono informati circa il trattamento dei dati personali, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 "Regolamento generale sulla protezione dei dati", mediante informativa pubblicata sulla pagina dedicata alla VIA del sito web regionale.

5. L'inchiesta pubblica si svolge nel rispetto del termine di novanta giorni, a decorrere dalla sua indizione e si conclude con la redazione della relazione finale sui lavori svolti, come sopra definita.

6. Lo svolgimento dell'inchiesta pubblica non deve determinare interruzioni o sospensioni dei termini del procedimento in oggetto.

#### **6. Ufficio di supporto al Comitato**

Il Proponente in accordo con il Presidente individua l'Ufficio di supporto al Comitato. L'ufficio garantisce il supporto logistico e amministrativo ed in particolare:

- individua un luogo con caratteristiche, impianti e strumentazioni adeguate allo svolgimento e alle registrazioni delle audizioni;
- supporta il Comitato nella redazione dei verbali delle audizioni;
- trasmette all'Autorità competente per la VIA i documenti previsti agli articoli precedenti;
- fornisce supporto amministrativo al Comitato per lo svolgimento dei compiti al medesimo.

#### **7. Ufficio di Segreteria del Presidente**

Per lo svolgimento dei propri compiti e per il supporto al Comitato, il Presidente può avvalersi di un proprio Ufficio di segreteria.